

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**“ BELMONTE VIVA ”
BelmonteTravel.NET**

SEDE LEGALE IN BELMONTE CALABRO (cs)

Reg.ex legge n°266 del 11/08/1991 art. 8

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita nel Comune di Belmonte Calabro, una Associazione denominata " BELMONTE VIVA ".

A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione associazione di promozione sociale.

ARTICOLO 2

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale nell'aria di riferimento comunale, regionale e nazionale. L'Associazione ha il compito primario di provvedere al miglioramento e allo sviluppo turistico della località.

In particolare essa deve:

- riunire tutti coloro (Enti, Albergatori, Esercenti, Operatori Economici, etc.) che hanno interesse allo sviluppo della località;
- tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico della località;
- assumere o promuovere iniziative intese a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche della località;
- assumere, promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, a richiamare ospiti e a favorirne le condizioni di soggiorno;
- promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;
- assistere i turisti;
- promuovere la realizzazione ed il miglioramento di impianti ricettivi, pubblici esercizi, ritrovi ed impianti turistico-sportivi;
- svolgere attività intesa a richiamare l'attenzione delle competenti Autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un beneficio alle attività turistiche locali;
- sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- compilare e tenere aggiornato un registro dei locali da affittare a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari; sorvegliare costantemente la osservanza dei prezzi e delle tariffe, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle Competenti Autorità;
- istituire un apposito ufficio informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella località e di fornire ai viaggiatori ed ai turisti tutte quelle notizie di cui possono aver bisogno per la scelta dell'eventuale soggiorno o itinerario, quali indirizzi, tariffe, orari, programmi, etc.
- Contribuire a organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili ad essere visitate da turisti, promuovendo l'abbellimento di piazze e giardini con piante e fiori, l'apposizione di cartelli indicatori, segnalando le deficienze e curandone la manutenzione;
- Tutelare e mettere in valore con assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo e della zona e farle meglio conoscere e apprezzare;
- Promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
- Promuovere il miglioramento delle attrezzature alberghiere e dei centri di ritrovo degli ospiti;
- Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, per attirare turisti nelle località;
- favorire l'incontro fra i proprietari immobiliari ed i turisti, nel rispetto delle finalità stabilite dal presente.

E' esclusa dall'attività dell'associazione la gestione della locazione turistica, che resta di esclusiva

competenza dei singoli soci.

- svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali.
- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e/o privati finalizzati alla realizzazione sia di iniziative promo-commerciali sia di azioni di formazione ed assistenza tecnica;

Le forme di ospitalità connesse alle tipologie turistico ricettive, produttive e ambientali, consolidate e in divenire, che caratterizzano il mondo rurale e la sua cultura, il paesaggio agrario, gli ecosistemi agroforestali, l'agriturismo e le altre tipologie dell'offerta turistica;

- Le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, i prodotti tradizionali e la gastronomia tipica, itinerari tematici e i percorsi e gli itinerari del gusto e gli eventi organizzati sul territorio;
- Iniziative di didattica rurale e ambientale indirizzate ai giovani e al mondo della scuola.

· A tal fine l'Associazione:

- concorre all'elaborazione di studi e ricerche di carattere generale e particolare;
- collabora con altri organismi, enti e associazioni, in qualunque forma costituiti da produttori e imprenditori agricoli, con finalità analoghe, affini o complementari;

collabora con soggetti pubblici e privati preposti alla promozione e valorizzazione dell'agriturismo, del turismo, delle altre attività produttive ed economiche, e del territorio;

- collabora con enti, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, tradizionale, architettonico, ambientale, paesaggistico dell'agricoltura e dell'enogastronomia;

· partecipa a iniziative promozionali, in Italia e all'estero, finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'agriturismo e delle altre attività sopra individuate realizzate in Calabria;

- promuove e realizza materiali promozionali e pubblicitari finalizzati alla diffusione delle attività realizzate in ambito rurale e in particolare, di quelle agrituristiche, turistiche, didattiche, ricreative, culturali e di valorizzazione delle produzioni agricole e alimentari tipiche e di qualità,

· può istituire, organizzare e svolgere corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti le opportunità offerte dallo sviluppo dell'agriturismo e del mondo rurale;

- promuove, organizza e attua servizi e iniziative individuali e collettive, riguardanti la promozione, l'informazione socio-economica, la divulgazione, l'assistenza tecnico-economica e gestionale delle imprese agricole e degli altri soggetti interessati all'agriturismo e alle forme di turismo nelle aree

rurali;

- favorisce iniziative o interviene, direttamente o in rappresentanza di imprese agricole, nella materia di interesse generale, nei piani o programmi di area ed in tutte le attività che concernono lo sviluppo tecnico-professionale delle imprese singole o associate;

· assiste le imprese, singole e associate, svolge a loro riguardo e nel loro interesse, anche tramite la rappresentanza presso gli uffici pubblici e privati e verso le autorità regionali e nazionali,

ogni altra attività inerente le operazioni che si svolgono nell'ambito della gestione dell'impresa;

- assume ogni altra iniziativa utile o opportuna e comunque diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

ARTICOLO 3- Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale di Euro 500,00 (CINQUECENTO). Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la consistenza. Il patrimonio dell'associazione potrà essere investito in titoli obbligazionari e eventualmente, in ragione della metà, in immobili. I redditi del patrimonio dovranno essere imputati almeno per la metà ad apposito fondo del passivo a copertura della svalutazione monetaria.

Il patrimonio dell'Associazione, e quello proprio delle strutture periferiche, se esistenti, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
 - b) versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all'Associazione;
 - c) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto;
 - d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - e) contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali;
 - f) introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e privati.
- Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo minimo della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4– Categorie di soci

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione, e volte al raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo volontario, gratuito e senza fini di lucro, in relazione alla disponibilità personale.

Sono stabilite le seguenti categorie di soci:

A. **Soci Fondatori:** si considerano tali tutti coloro che sottoscrivendo l'atto costitutivo, hanno dato vita all'associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non essendo soggetta ad iscrizione annuale ma solamente al pagamento della quota sociale annuale. Ad essi spetta il diritto di veto sulle modifiche del presente statuto, i soci fondatori compongono il consiglio direttivo di diritto.

B. **Soci ordinari:** si considerano tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto l'ammissione all'associazione. Tutti i soci ordinari maggiorenni, diritto di accesso ai documenti, delibere delle assemblee, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, nonché ad essere aggiornati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione. I soci ordinari hanno potere consultivo e non deliberativo. La qualità di socio ordinario è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale annuale definita dall'organo direttivo.

C. **Soci collettivi:** si considerano soci collettivi, enti, associazioni o società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione che hanno chiesta ed ottenuta l'iscrizione. Ogni socio collettivo ha diritto ad esprimere un voto nelle assemblee per mezzo di un suo rappresentante ed è assimilabile al socio ordinario.

D. **Soci Onorari:** titolo che può essere attribuito dal presidente su indicazione del consiglio direttivo, che dovrà votare all'unanimità, a chiunque si sia contraddistinto per posizioni ed iniziative pubbliche particolarmente affini con l'identità della presente associazione.

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo dai soci fondatori.

ARTICOLO 5- Requisiti per diventare soci

Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale minima all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annuale fatti salvi i corrispettivi per i servizi usufruiti. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ripetibili, né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 6a- Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto del presente statuto, a osservare le delibere degli organi sociali, a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dell'Associazione e fuori.

ARTICOLO 6b- Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza. Tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica di tale volontà.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- inosservanza di quanto previsto nel presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e di chiunque aderisca all'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Avverso l'esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni, con istanza motivata diretta al Presidente.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 7- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

Consiglio Direttivo
Presidente

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione. I cooptati cessano dalla carica insieme all'intero Consiglio che li ha nominati.

ARTICOLO 9 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione del deliberato assembleare.

In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- ratifica tutti gli atti e contratti aventi natura straordinaria inerenti l'attività sociale;
- gestisce i beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- decide sull'ammissione dei soci qualora si verificano controversie;
- decide sull'esclusione dei soci nei casi previsti all'art. 6, comma 3;
- stabilisce l'importo minimo delle quote annuali;
- può adottare un regolamento interno per l'ammissione e il recesso dei soci;

· può adottare un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – Presidente e Vice Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio stesso. Il Presidente è preposto al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dal Consiglio Direttivo. Egli stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, assume obbligazioni per conto dell'Associazione e rilascia eventuale quietanza.

Il Presidente decide sull'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci, fatta eccezione per i casi previsti al precedente art. 6, comma 3, di spettanza del Consiglio Direttivo. Egli dovrà seguire le indicazioni previste nell'eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, ove nominato, coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

ARTICOLO 11 – Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci, se esistente.

La convocazione è comunicata mediante lettera, fax o telegramma contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio dei Sindaci, se esistente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In presenza di circostanze di comprovata urgenza tale termine è ridotto a due giorni e in tal caso il Consiglio Direttivo s'intende validamente convocato.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

ARTICOLO 12 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, se esistente, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Al Collegio dei Sindaci spetta il compito di:

- controllare l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- verificare la regolarità delle scritture contabili.

La carica di revisore ha la durata di quattro esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

TITOLO IV IL RENDICONTO

ARTICOLO 13- Bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto, preventivo e consuntivo. Le relative approvazioni debbono avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 14 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito, ove previsto, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15- Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.